

- di avere rispettato, in particolare, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea, nonché e in tal senso di avere previsto che i criteri di ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione dei contratti escludano le attività di cui al seguente elenco:

- i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente, anche tenendo conto delle note a piè di pagina dell'allegato riveduto della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativo all'investimento in parola;

- di trasmettere in allegato alla presente dichiarazione le check-list nn. 2, 5, 12, 19, 20, 27, in formato pdf, firmate dal soggetto beneficiario e congiuntamente dal tecnico incaricato, coerentemente con quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, e dei successivi aggiornamenti della stessa, in relazione al progetto in oggetto riportato, comunque compilate anche in caso di non applicabilità, con esplicitazione delle motivazioni della stessa;

- di dichiarare che tutte le altre schede riportate nella guida operativa aggiornata non sono applicabili al progetto in oggetto.

Luogo e data

In fede

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO O DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA¹

¹ Soggetti terzi (tra cui i dipendenti del Beneficiario, così come l'eventuale consulente tecnico designato per lo svolgimento delle operazioni contabili, di rendicontazione, di direzione dei lavori o di altre fasi dell'esecuzione dell'intervento) non possono mai sostituirsi nella firma al Beneficiario.